



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 novembre 2011 (07.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0303 (NLE)**

**16394/11
ADD 26**

**AMLAT 98
PESC 1389
WTO 387**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	26 ottobre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 679 definitivo - ALLEGATO IV
Oggetto:	Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra - ALLEGATO IV

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 679 definitivo - ALLEGATO IV



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.10.2011
COM(2011) 679 definitivo

ALLEGATO

ALLEGATO IV

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegati da III a IX

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

ALLEGATO

ALLEGATO IV

Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

Allegati da III a IX

che accompagna il documento

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

ALLEGATO III

del titolo II (Scambi di merci) dell'accordo

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) **"autorità richiedente"**: qualsiasi autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;
- b) **"operazione che viola la legislazione doganale"**: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- c) **"legislazione doganale"**: qualsiasi legge, norma o altro strumento giuridico applicabile nel territorio di una parte, che disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- d) **"informazioni"**: dati in qualsiasi forma, documenti, registrazioni, relazioni e copie, che possono essere certificati o legalizzati;
- e) **"dati personali"**: qualsiasi informazione relativa ad un soggetto identificato o identificabile; e
- f) **"autorità interpellata"**: qualsiasi autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente allegato.

Articolo 2: Campo di applicazione

1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente allegato, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente allegato si applica ad ogni autorità doganale o a qualsiasi altra autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del presente allegato. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nel presente allegato.

Articolo 3: Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni che violano la legislazione doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, conformemente alla legislazione doganale applicabile, precisando, se del caso, la procedura doganale ad esse applicata;
 - b) se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate nel territorio dell'altra parte, conformemente alla legislazione doganale applicabile, precisando, se del caso, la procedura doganale ad esse applicata.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni che violano la legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni che violano la legislazione doganale;

- c) le merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni che violano la legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto che possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 4: Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che costituiscono o sembrano costituire operazioni che violano la legislazione doganale. e che possono interessare l'altra parte;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni che violano la legislazione doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni che violano la legislazione doganale;
- d) persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni che violano la legislazione doganale;
- e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni che violano la legislazione doganale.

Articolo 5: Consegna e notifica

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, tutte le misure necessarie per consegnare tutti i documenti o notificare tutte le decisioni emessa dall'autorità richiedente e rientrante nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario che risieda o sia stabilito sul territorio dell'autorità interpellata.
2. Le domande di consegna dei documenti o di notifica delle decisioni sono redatte per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6: Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente allegato sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate domande orali, le quali, tuttavia, devono essere confermate per iscritto entro cinque giorni dalla

domanda orale. Ove questa condizione non sia soddisfatta, l'autorità interpellata può ignorare la domanda o considerarla come non presentata.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente e, se possibile, il nome del funzionario responsabile;
 - b) l'autorità interpellata;
 - c) l'assistenza richiesta;
 - d) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - e) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici sui quali si basa la domanda;
 - f) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - g) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte; e
 - h) l'indicazione, da parte dell'autorità richiedente, del fatto che essa sia o meno in grado di fornire l'assistenza richiesta qualora ne fosse presentata domanda.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere ordinate misure cautelative conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata.

Articolo 7: Esecuzione delle domande di assistenza

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire per proprio conto.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della parte interpellata e in conformità del presente allegato.
3. Funzionari di una parte debitamente autorizzati a tal fine possono, con l'accordo della parte interpellata e nel rispetto delle condizioni previste da quest'ultima, presentarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata ai sensi del paragrafo 1, al fine di ottenere le informazioni, necessarie all'autorità richiedente ai

fini del presente allegato, sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni che violano la legislazione doganale.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
5. Qualora non fosse in grado di soddisfare la domanda di assistenza, l'autorità interpellata trasmette la domanda al servizio competente e informa l'autorità richiedente delle misure prese.

Articolo 8: Forma in cui vanno comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o legalizzate o altro materiale pertinente.
2. Le informazioni possono essere fornite in formato o su supporto elettronico.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate o legalizzate risultassero insufficienti. Gli originali sono resi appena possibile.

Articolo 9: Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente allegato:
 - a) possa pregiudicare la sovranità della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua, del Panama o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di fornire assistenza ai sensi del presente allegato; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.
2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10: Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in conformità del presente allegato sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Le informazioni sono coperte dall'obbligo di riservatezza o di segreto professionale applicabile in ognuna delle parti e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari, conformemente alle disposizioni giuridiche e regolamentari di ciascuna parte.
2. I dati personali possono essere scambiati, conformemente alla legislazione di ciascuna parte, solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce.
3. L'impiego di informazioni ottenute a norma del presente allegato nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi aperti in seguito all'accertamento di violazioni della legislazione doganale è considerato conforme ai fini del presente allegato. Pertanto le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente allegato. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente allegato. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

Articolo 11: Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente allegato e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate o legalizzate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12: Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13: Applicazione

1. L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali o a qualsiasi altra autorità competente delle parti, che adottano tutte le misure e le modalità pratiche necessarie per la sua applicazione. Esse possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere vanno apportate al presente allegato.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato.

Articolo 14: Altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, da un lato, e della Costa Rica, di El Salvador, del Guatemala, dell'Honduras, del Nicaragua e del Panama, dall'altro, le disposizioni del presente allegato:
 - a) non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - b) sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra un singolo Stato membro dell'Unione europea e Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama o tra questi paesi; e
 - c) lasciano impregiudicate le disposizioni dell'Unione europea relative alla comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente allegato che possa essere di interesse all'Unione europea.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), le disposizioni del presente allegato prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra un singolo Stato membro dell'Unione europea e Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente allegato.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente allegato, le parti si consultano per trovare una soluzione nel quadro del sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 123 del capo 3 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo.

ALLEGATO IV

del titolo II (Scambi di merci) della parte IV dell'accordo

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le parti convengono che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale riconosciuto a titolo del

capo 1 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo e ribadiscono il proprio impegno nella lotta alle violazioni della legislazione doganale.

2. Quando una parte constatata, in base a informazioni obiettive, una mancata prestazione di cooperazione amministrativa per quanto riguarda le preferenze concesse a norma del capo 1 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del o dei prodotti interessati conformemente al presente allegato.
3. Ai fini del presente allegato, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa di una parte si intende:
 - a) una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario del o dei prodotti interessati su richiesta dell'altra parte;
 - b) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel procedere alla verifica o nel comunicare i risultati di una successiva verifica della prova dell'origine su richiesta dell'altra parte;
 - c) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nell'ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione. La domanda di autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa è presentata alle autorità pubbliche competenti di ciascuna parte.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la parte che ha constatato, in base ad informazioni obiettive, una mancata prestazione di cooperazione amministrativa, prima di applicare qualsiasi sospensione temporanea, comunica senza indugio al comitato di associazione le sue constatazioni e le informazioni obiettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni obiettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti ed evitare una sospensione temporanea;
 - b) se le parti hanno avviato consultazioni in seno al comitato di associazione sopra menzionato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, per evitare l'applicazione di una sospensione temporanea la parte interessata può sospendere provvisoriamente il pertinente trattamento preferenziale del o dei prodotti interessati. Una sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di associazione;
 - c) le sospensioni temporanee a norma del presente allegato sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. Esse non superano un periodo di sei mesi, a meno che alla scadenza non sia intervenuto alcun cambiamento delle circostanze che hanno motivato la sospensione temporanea. Le sospensioni temporanee sono comunicate al comitato di associazione subito dopo la loro adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di associazione allo scopo, in particolare, di

revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Le parti informano gli importatori delle conclusioni che sono all'origine della consultazione del comitato di associazione e/o dell'adozione di una sospensione temporanea a titolo del presente allegato, conformemente alle procedure interne delle parti.

ALLEGATO V

del titolo II (Scambi di merci) della parte IV dell'accordo

TRATTAMENTO DEGLI ERRORI AMMINISTRATIVI

Ove una parte constati, in base a informazioni obiettive, l'esistenza di un errore commesso dalle autorità pubbliche competenti dell'altra parte nella corretta gestione del sistema preferenziale all'esportazione per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'allegato II (concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa) e che questo errore incide sui dazi all'importazione, la parte che subisce tali conseguenze chiede al comitato di associazione di esaminare la possibilità di adottare tutte le misure adeguate per risolvere la situazione in modo soddisfacente per le parti.

ALLEGATO VI

del capo 5 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV dell'accordo

AUTORITÀ COMPETENTI

A. AUTORITÀ COMPETENTI DELLA PARTE UE

Il controllo è esercitato in forma condivisa tra i servizi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:

- per quanto riguarda le esportazioni a destinazione delle Repubbliche della parte AC, gli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili del rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di produzione, procedono alle ispezioni regolamentari e rilasciano i certificati sanitari (o di benessere degli animali) attestanti il rispetto delle norme e delle prescrizioni convenute;
- per quanto riguarda le importazioni provenienti dalle Repubbliche della parte AC, gli Stati membri dell'Unione europea sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione della parte UE;
- la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e verifiche dei sistemi d'ispezione, nonché degli interventi legislativi volti a garantire un'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea.

B. AUTORITÀ COMPETENTI DELLE REPUBBLICHE DELLA PARTE AC

B.1. Autorità competenti della Costa Rica

- Il *Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)*, del *Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)*, è l'autorità competente che disciplina la protezione della salute animale, la sanità pubblica nel settore veterinario e la sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale;
- Il *Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)*, del *MAG* è l'autorità competente che disciplina la protezione sanitaria e fitosanitaria delle piante e i residui di antiparassitari nelle piante;
- Il *Ministerio de Salud* è l'autorità competente per la sanità pubblica nazionale e per il controllo sanitario dei prodotti alimentari destinati al consumo umano; e
- Il *Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)* è l'autorità competente responsabile della gestione del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie);

o i loro successori.

B.2. Autorità competenti di El Salvador

- Il *Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)*, tramite la *Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal* è l'autorità competente responsabile della protezione della sanità pubblica, della salute animale, della sanità pubblica nel settore veterinario, della salute e della conservazione delle specie vegetali;
- il *Ministerio de Economía (MINEC)* tramite la *Dirección de Administración de Tratados Comerciales (DATCO)* è l'autorità competente responsabile della gestione dell'applicazione del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie); e
- il *Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)* tramite l'*Unidad de Control de Alimentos* è l'autorità competente responsabile della sanità pubblica nel paese in cooperazione con l'autorità competente in seno al *MAG*;

o i loro successori.

B.3. Autorità competenti del Guatemala

- Il *Ministerio de Economía* tramite la *Dirección de Administración del Comercio Exterior* è l'autorità competente responsabile della gestione dell'applicazione del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- il *Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)*, tramite l'*Unidad de Normas y Regulaciones (UNR)* è l'autorità competente che disciplina la tutela della salute umana (sanità pubblica nel settore veterinario), della salute animale, della salute delle piante e della conservazione delle specie vegetali, nonché la gestione e la sicurezza dei loro prodotti e sottoprodotti non trasformati; e
- il *Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)*, tramite la *Dirección de Control de Alimentos y Medicamentos* è l'autorità competente incaricata della sanità

pubblica nel paese e, in cooperazione con i controllori dell'UNR, del controllo sanitario dei prodotti destinati al consumo umano;

o i loro successori.

B.4. Autorità competenti dell'Honduras

- La *Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio*, tramite la *Dirección General de Integración Económica y Política Comercial* è l'autorità competente responsabile della gestione dell'applicazione del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- la *Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG)*, tramite la *Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)* e la *División de Seguridad Alimentaria* è l'autorità competente che disciplina la tutela della salute umana (sanità pubblica nel settore veterinario), della salute animale, della salute delle piante e della conservazione delle specie vegetali, come pure la conservazione e la sicurezza dei loro prodotti e sottoprodotti; e
- la *Secretaría de Estado en el Despacho de Salud* tramite la *Dirección General de Regulación Sanitaria* è l'autorità competente responsabile della sanità pubblica del paese e, in collaborazione con i controllori della SENASA del controllo sanitario dei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

o i loro successori.

B.5. Autorità competenti del Nicaragua

- Il *Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)* tramite la *Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales* è l'autorità competente responsabile della gestione dell'applicazione del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie);
- il *Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)* tramite la *Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria (DGPSA)*, è l'autorità competente che disciplina la tutela della salute umana (sanità pubblica nel settore veterinario), della salute animale, della salute delle piante e della conservazione delle specie vegetali, come pure la gestione e la sicurezza dei loro prodotti e sottoprodotti, in base alla regolamentazione nazionale e internazionale, per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari destinati ai consumatori; e
- il *Ministerio de Salud (MINSA)* tramite la *Dirección de Regulación de Alimentos* è l'autorità competente responsabile della sanità pubblica nazionale e, in cooperazione con il MAGFOR/DGPSA, dei controlli sanitari dei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

o i loro successori.

B.6. Autorità competenti del Panama

- La *Dirección Nacional de Salud Animal (DINASA)* del *Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)* è l'autorità incaricata di garantire l'applicazione delle misure

per la salute animale. Il MIDA coordina le sue funzioni con il *Ministerio de Salud* (MINSa) e con l'*Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)*;

- la *Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DINASAVE)*, del *Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)* è l'autorità incaricata di tutelare e mantenere le condizioni e la qualità fitosanitaria, incluso il controllo e la prevenzione dei parassiti e il controllo degli antiparassitari e dei concimi;
- l'*Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA)* è l'autorità incaricata di garantire il rispetto e l'applicazione del diritto internazionale e interno in materia di sicurezza alimentare e di qualità dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e animale che entrano nel territorio nazionale;
- il *Departamento de Protección de Alimentos (DEPA)* del *Ministerio de Salud (MINSa)* è l'autorità competente incaricata di sorvegliare e di controllare la sanità dei prodotti alimentari, nonché gli stabilimenti del settore alimentare e quelli del settore della trasformazione dei prodotti alimentari, effettuando ispezioni e analisi e curando sistemi di registri basati su criteri scientifici conformi alle misure sanitarie e fitosanitarie internazionali. Il DEPA coordina le sue funzioni con la DINASA, l'AUPSA e la DINASAVE; e
- la *Dirección de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y Defensa Comercial (DINATRADEC)* del *Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)* è l'autorità competente responsabile della gestione e dell'applicazione del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie);

o i loro successori.

ALLEGATO VII

del capo 5 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV dell'accordo

REQUISITI E DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

1. L'autorità competente della parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico.
2. I requisiti e le procedure per il riconoscimento sono le seguenti:
 - a) il prodotto di origine animale interessato è stato autorizzato dall'autorità competente della parte importatrice. Tale autorizzazione include i requisiti di importazione e certificazione;
 - b) l'autorità competente della parte esportatrice riconosce gli stabilimenti per l'esportazione e fornisce alla parte importatrice garanzie sanitarie sufficienti a dimostrare che tali stabilimenti soddisfano i pertinenti requisiti della parte importatrice;
 - c) l'autorità competente della parte esportatrice deve avere il potere di sospendere o ritirare l'approvazione all'esportazione di uno stabilimento in caso di non conformità;

- d) la parte importatrice può effettuare verifiche conformemente alle disposizioni dell'articolo 148 del capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo II della parte IV del presente allegato nel quadro della procedura di approvazione.

Tali verifiche riguardano la struttura, l'organizzazione e i poteri dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento e delle garanzie sanitarie in merito alla conformità ai requisiti della parte importatrice.

Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso gli stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della parte esportatrice.

Tenuto conto della struttura specifica e della suddivisione delle competenze in seno alla parte UE, tale verifica nella parte UE può riguardare singoli Stati membri dell'Unione europea; e

- e) la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati delle verifiche di cui alla lettera d).

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si limitano inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti:

- a) tutti gli stabilimenti per le carni fresche delle specie domestiche;
- b) tutti gli stabilimenti per le carni fresche di selvaggina, anche d'allevamento;
- c) tutti gli stabilimenti per le carni di pollame;
- d) tutti gli stabilimenti per i prodotti di carne di tutte le specie;
- e) tutti gli stabilimenti per gli altri prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana (ad es., involucri, preparazioni a base di carne, carne macinata);
- f) tutti gli stabilimenti per il latte e i prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione umana; e
- g) stabilimenti di trasformazione e navi officina/congelatrici per i prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, compresi molluschi bivalvi e crostacei.

ALLEGATO VIII

del capo 5 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV dell'accordo

ORIENTAMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

1. Le verifiche possono consistere in controlli e/o ispezioni in loco.
2. Ai fini del presente allegato si intende per:
- a) "verificato": la parte oggetto della verifica; e
- b) "verificatore": la parte che esegue la verifica.

3. Principi generali applicabili alle verifiche

- a) Le verifiche devono essere effettuate in cooperazione tra il "verificatore" e il "verificato" conformemente alle disposizioni di cui al presente allegato;
- b) le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni degli stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora una verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Il procedimento può comprendere l'esame della normativa pertinente, il metodo di applicazione, la valutazione del risultato finale, il livello di conformità e le conseguenti azioni correttive;
- c) la frequenza delle verifiche dipende dall'efficacia. Un basso livello di efficacia comporta una maggiore frequenza delle verifiche. Il verificato deve correggere un'efficacia insoddisfacente finché il verificatore non si ritenga soddisfatto;
- d) per le verifiche e le relative decisioni si procede in modo trasparente e coerente.

4. Principi applicabili al verificatore

I verificatori devono preparare, possibilmente attenendosi alle norme internazionali riconosciute, un piano che contenga:

- a) l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;
- b) la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;
- c) la lingua o le lingue in cui è eseguita la verifica e redatta la relazione;
- d) l'identità dei verificatori, compreso il nome del responsabile qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;
- e) un calendario delle riunioni con i funzionari e delle visite agli stabilimenti o alle infrastrutture, se del caso; non è necessario indicare in anticipo gli stabilimenti o delle strutture da visitare;
- f) fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interesse; e
- g) il rispetto delle norme che disciplinano la salute e la sicurezza sul lavoro in ambito sanitario e fitosanitario. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato.

5. Principi applicabili al verificato

Per facilitare la verifica, alle azioni intraprese dal verificato si applicano i principi seguenti:

- a) il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. La cooperazione comprende, ad esempio:
 - i) l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme pertinenti;
 - ii) l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti;
 - iii) l'accesso alle relazioni sui controlli e sulle ispezioni;
 - iv) l'accesso alla documentazione sulle misure correttive e sulle sanzioni; o
 - v) l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti;
- b) il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.

6. Procedure

- a) Riunione di apertura. Una riunione di apertura è organizzata tra i rappresentanti delle parti. In tale riunione il verificatore è responsabile del riesame del piano di verifica e della conferma della disponibilità di risorse, documentazione adeguate, nonché di qualsiasi altro mezzo necessario per eseguire la verifica.
- b) Esame dei documenti. Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri di cui al punto 5, lettera a), nonché delle strutture e delle competenze del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione e di certificazione successivamente all'entrata in vigore del presente accordo o dopo l'ultima verifica, con particolare riguardo all'applicazione degli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.
- c) Ispezioni in loco:
 - i) per decidere se effettuare o meno ispezioni in loco, occorre tener conto del rischio per l'animale, la pianta o il prodotto, considerando fattori quali gli antecedenti di conformità del settore industriale o della parte esportatrice alle prescrizioni, il volume di produzione e importazione o esportazione dei prodotti, i cambiamenti nell'infrastruttura e nei sistemi nazionali di ispezione e certificazione;
 - ii) le ispezioni in loco possono comprendere visite degli impianti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al punto 6, lettera b).

- d) Verifica a posteriori. È probabile che, in caso di verifica a posteriori, basti esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze a cui occorreva ovviare.

7. Documenti di lavoro

I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare. Tali elenchi di controllo possono riguardare:

- a) la legislazione;
- b) la struttura e il funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;
- c) informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- d) misure e procedure di conformità;
- e) procedure di rendicontazione e di reclamo; e
- f) programmi di formazione.

8. Riunione di chiusura

Una riunione di chiusura è organizzata tra i rappresentanti delle parti, inclusi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. In questa riunione, il verificatore espone i risultati della verifica in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni della verifica risultino comprensibili a tutti. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

9. Relazione

Il progetto di relazione della verifica è trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per formulare osservazioni in proposito. Queste ultime vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica in loco.

ALLEGATO IX

del capo 5 del titolo II (Scambi di merci) della parte IV dell'accordo

PUNTI DI CONTATTO E SITI WEB

A. PUNTI DI CONTATTO

Per la parte UE

Commissione europea

Indirizzo: Rue de La Loi 200
B-1049 Bruxelles, Belgio
Tel.: (32) 22953143

Fax: (32) 22964286

Per le Repubbliche della parte AC

- **Costa Rica:**

Dirección General de Comercio Exterior (DGCE)
Ministerio de Comercio Exterior
Indirizzo: 1st and 3rd Avenue, 40th Street, Paseo Colón, San José, Costa Rica.
Casella postale: 297-1007 Centro Colón.
Tel.: (506) 2299-4700
Fax: (506) 2255-3281
E-mail: DGCE@comex.go.cr
Sito web: www.comex.go.cr

Centro de Información y Notificación MSF
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)
San José, Costa Rica.
Casella postale: 10094-1000
Tel.: (506) 2549-3454
Fax: (506) 2549-3599
E-mail: centroinfo@sfe.go.cr

Dirección de Regulación de la Salud
Ministerio de Salud
Indirizzo: 6th and 8th Avenue, 16th Street, San José, Costa Rica.
Casella postale: 10123-1000 San José.
Tel.: (506) 2258-6765
Fax: (506) 2255-4512
E-mail: infosalud@netsalud.sa.cr
Sito web: www.ministeriodesalud.sa.cr

Misión de Costa Rica ante la Unión Europea
Indirizzo: Avenue Louise 489, 1050 Ixelles, Belgio.
Tel.: (32) 2640-5541
Fax: (32) 2648-3192
E-mail: info@costaricaembassy.be
Sito web: www.costaricaembassy.be

o i loro successori o qualsiasi altro punto di contatto designato e comunicato da una parte all'altra parte.

- **El Salvador**

Dirección General de Salud Vegetal y Animal

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Indirizzo: Final 1ª Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla, Departamento de la Libertad, El Salvador.

Tel.: (503) 2241-1747 and (503) 2297-8435

Fax: (503) 2229-2613

Sito web: www.mag.gob.sv

Dirección de Administración de Tratados Comerciales

Ministerio de Economía (MINEC)

Indirizzo: Alameda Juan Pablo II y Calle Guadalupe, Edif. C-2, Tercer Nivel, San Salvador, El Salvador.

Tel.: (503) 2247-5788

Fax: (503) 2247-5789

Sito web: www.minec.gob.sv

Unidad de Control de Alimentos

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Indirizzo: Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador.

Tel.: (503) 2202-7000

Fax: (503) 2221-0991

Sito web: www.salud.gob.sv

o i loro successori o qualsiasi altro punto di contatto designato e comunicato da una parte all'altra parte.

• **Guatemala**

Dirección de Administración del Comercio Exterior, del Ministerio de Economía

Indirizzo: 8ª Avenida 10-43, zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Tel.: (502) 2412-0200 and (502) 2412-0338

Fax: (502) 2412-0339

Sito web: www.mineco.gob.gt

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Indirizzo: 7a Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Tel.: (502) 2413 – 7385

Tel.: (502) 2413 - 7387

Fax: (502) 2413 - 8387

Sito web: www.maga.gob.gt

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Indirizzo: 3a Calle Final 2-10 zona 15, Valles de Vista Hermosa, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Tel.: (502) 2369-8784 and (502) 2369-8786

Fax: (502) 2369-3320

Sito web: www.mspas.gob.gt

o i loro successori o qualsiasi altro punto di contatto designato e comunicato da una parte all'altra parte.

- **Honduras**

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería

Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Indirizzo: Avenida La FAO, Boulevard Miraflores, Edificio SENASA, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: (504) 2231-0786, (504) 2232-6213, (504) 2239-7989 and (504) 2239-7270

Fax: (504) 2231-0786

Sito web: www.sag.gob.hn; www.senasa-sag.gob.hn

Dirección General de Integración Económica y Política Comercial

Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio

Indirizzo: Edificio San José, Boulevard Kuwait, 3rd nivel, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: (504) 2235-5047

Fax: (504) 2235-5047

Sito web: www.sic.gob.hn

Secretaría de Estado en el Despacho de Salud

Dirección General de Regulación Sanitaria

Indirizzo: Avenida Jerez, Barrio El Centro, Antiguo Edificio BANMA, tercer nivel, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: (504) 2237-9404

Fax (504) 2237 -2726

www.salud.gob.hn

o i loro successori o qualsiasi altro punto di contatto designato e comunicato da una parte all'altra parte.

- **Nicaragua**

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)

Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria

Indirizzo: Km. 3½, Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua.

Tel.: (505) 2278-5042

Fax: (505) 2270-1089

E-mail: dgpsa@dgpsa.gob.ni

Sito web: www.magfor.gob.ni

Ministerio de Salud

Dirección de Regulación de Alimentos

Complejo Nacional de Salud, "Dra. Concepción Palacios."

Indirizzo: Costado Oeste Colonia Primero de Mayo, Managua, Nicaragua.

Postal Sector: 15AB

P.O. Box: 107

Tel.: (505) 2289-4839

Fax: (505) 228-94839

E-mail: eta@minsa.gob.ni; dgrsa@minsa.gob.ni

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales

Indirizzo: Km. 6 Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua.

P.O. Box: 8

Tel.: (505) 2267-0161 ext. 1165

Fax: (505) 2267-0161 ext. 1164

E-mail: dat@mific.gob.ni

o i loro successori o qualsiasi altro punto di contatto designato e comunicato da una parte all'altra parte.

• **Panama**

Dirección Nacional de Administración de Tratados Comerciales Internacionales y de Defensa Comercial

Ministerio de Comercio e Industrias

Indirizzo: Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Plaza Edison, 2do.Piso, Ciudad de Panamá, Panamá.

Tel.: (507) 560-0610

Fax: (507) 560-0618

Sito web: <http://www.mici.gob.pa>

E-mail: dinatradec@mici.gob.pa; apineda@mici.gob.pa

o i loro successori o qualsiasi altro punto di contatto designato e comunicato da una parte all'altra parte.

B. SITI WEB GRATUITI

Per la parte UE

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Per le Repubbliche della parte AC

• **Costa Rica**

www.senasa.go.cr

www.sfe.go.cr

www.ministeriodesalud.sa.cr

www.comex.go.cr

• **El Salvador**

<http://www.mag.gob.sv/dgsva>

<http://www.minec.gob.sv>

• **Guatemala**

www.mineco.gob.gt

http://portal.maga.gob.gt/portal/page/portal/uc_unr

<http://portal.mspas.gob.gt/>

- **Honduras**

www.sic.gob.hn

www.senasa-sag.gob.hn

www.salud.gob.hn

- **Nicaragua**

www.magfor.gob.ni

www.minsa.gob.ni

www.mific.gob.ni

- **Panama**

www.mida.gob.pa

www.aupsa.gob.pa

www.minsa.gob.pa

www.mici.gob.pa